

CHIARIMENTO DELL'11 SETTEMBRE 2015

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso, purché dipendente dell'operatore economico, munito di delega e di regolare certificazione comprovante che la persona risulta essere regolarmente alle dipendenze del soggetto giuridico o di autocertificazione da parte del legale rappresentante ai sensi di legge che dichiara che lo stesso è alle dipendenze dell'operatore economico.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Si precisa, infine, che un pubblico ufficiale o il segretario comunale non possono autenticare procure a favore di privati.

L'incaricato del sindaco non è un notaio, può autenticare la firma soltanto in atti le cui conseguenze sono previste dalla legge e non dipendono dalla volontà dell'interessato. Pertanto non è di sua competenza l'autentica della firma sulle espressioni di volontà, quali ad es. le procure.

Per prenotare l'appuntamento del sopralluogo contattare il RUP, ing. Marco Quaranta al n. 0121.361.250, oppure la geom. Loredana Giaime al n. 0121.361.247.